



COMUNE di TRAMUTOLA

Provincia di Potenza

Copia di deliberazione

| | |
|----------------------|---|
| Delibera n. 46 | Oggetto: : D.Lgs. n. 59/2010 – Attuazione Direttiva Comunitaria 2006/123/CE (Bolkestein). Art.49, comma 4-bis e seguenti D.L. n. 78/2010 (convertito dalla Legge n. 122/2010).Impatto sulle procedure di avvio di talune attività produttive, della riformulazione dell'art. 19 della L. n.241/90. |
| Data: 20 aprile 2011 | |

L'anno 2011 il giorno venti del mese di aprile alle ore 13,40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

| | | | Presenti |
|------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|
| SALERA | Ugo | SINDACO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PONZIO | Marco | Assessore/v.Sindaco | <input type="checkbox"/> |
| CAPUTI | Matilde | Assessore Esterno | <input type="checkbox"/> |
| LOMBARDI GIOCOLI | Concetta | Assessore Esterno | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MAROTTA | Nicola | Assessore Esterno | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PETROCELLI | Vincenzo | Assessore Esterno | <input type="checkbox"/> |
| RAMUNNO | Mario | Assessore Esterno | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: PONZIO M. - CAPUTI M. – PETROCELLI V.=====.

Partecipa il segretario comunale Dr. Carmine PALAZZO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco, illustra la presente proposta di deliberazione,

Premesso che questo Ente:

- con deliberazione consiliare n. 21 del 28.09.2007 procedeva alla determinazione del parametro numerico e delle procedure e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/91;
- con deliberazione consiliare n. 11 del 25.05.2007 procedeva all'approvazione del piano di localizzazione commerciale unitamente alle procedure e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di medie strutture di vendita di cui al D.Lgs. n. 114/1998;
- entrambe le suddette programmazioni si basano su presupposti numerici, ormai ritenuti inammissibili dalla vigente normativa;

Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato Sezione - V, n. 2808 del 2009, aveva già di fatto determinato una situazione d'incertezza in merito all'impostazione numerica dei criteri di programmazione per il rilascio di nuovi titoli autorizzatori per le attività produttive (Commercio e Pubblici Esercizi di Somministrazione in particolare);

Dato atto dell'intervenuto Decreto Legislativo 26 marzo 2010, N. 59, con il quale il Governo italiano ha recepito la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (c.d. Direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno, con la quale si è data accelerazione al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi entro i quali sono ricomprese anche le attività di somministrazione e commerciali in argomento;

Considerato che:

- il vigente quadro normativo nazionale ed europeo ha come obiettivo prioritario l'eliminazione di barriere allo sviluppo del settore dei servizi con il raggiungimento di una semplificazione normativa ed amministrativa della relativa regolamentazione, in particolare delle procedure relative all'accesso e all'esercizio di dette attività;
- le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle territoriali, sono state chiamate a verificare requisiti e procedure, al fine di eliminare quelli non conformi ai principi e ai criteri della direttiva europea;
- in particolare, le Regioni dovranno stabilire le direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei nuovi criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni, con l'introduzione di una programmazione qualitativa che superi la originaria impostazione numerica, di modo da contemperare obiettivi di promozione della concorrenza e utilità sociale da rendere al consumatore;

Richiamata la circolare n. 3635/C Prot. N. 0045166 in data 06.05.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale si chiarisce che fermo restando le materie di competenza regionale, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 59/2010, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva in argomento, in virtù della cosiddetta clausola di <cedevolezza> contenuta all'art. 84 del decreto legislativo stesso;

Dato atto che ad oggi non è intervenuta alcuna normazione in materia da parte della Regione Basilicata;

Ritenuti gli atti di programmazione comunali adottati con le succitate deliberazioni consiliari nn. 11/2007 e 21/2007, non più rispondenti al nuovo quadro normativo in materia, laddove ha inteso adottare misure regolatorie basate su meccanismi di previsione di nuove aperture di tipo quantitativo (parametro numerico, contingente);

Ritenuto, nelle more di fissazione dei criteri regionali per i nuovi atti di programmazione comunale degli esercizi di somministrazione e delle medie strutture di vendita, prendere atto del suesposto mutato quadro normativo che disciplina la materia del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, dunque, disapplicare gli atti di programmazione comunale tuttora vigenti, limitatamente alle rispettive parti che prevedono la parametrizzazione numerica ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni;

Richiamato, altresì, l'art. 49, comma 4 - bis e seguenti del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 che sostituisce l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed istituisce l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA in luogo, rispettivamente di <dichiarazione di inizio attività> e <DIA>;

Richiamate, anche le seguenti disposizioni normative - giurisprudenza - circolari/risoluzioni ministeriali:

- Direttiva Europea 2006/123/CE; - Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59; - Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; - D.L. 31.05.2010 N. 78 (convertito dalla Legge 30.07.2010 N. 122) art. 49 (commi 4, 4bis, 4ter); - Sentenza Consiglio di Stato - Sezione V, n. 2808 del 2009; - Circolari Ministero Sviluppo Economico: Prot. N. 0045166 del 06.05.2010 n. 3635/C; Prot. N. 105485 del 10.08.2010, n. 3637/C;

Dato atto che non essendovi oneri finanziari da sostenere da parte di questo Ente a seguito dell'adozione della presente deliberazione, non necessita acquisire il parere di regolarità contabile;

SI PROPONE

Per le premesse narrative che precedono, e nelle more della nuova programmazione comunale in materia di autorizzazioni all'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di medie strutture di vendita, la quale dovrà essere finalizzata ad introdurre (sulla base di direttive e criteri regionali) nuovi elementi qualitativi per migliorare l'offerta di somministrazione e quella commerciale con fattori di qualità dei locali e delle strutture, nonché della gestione e della professionalità degli esercenti, con il superamento dei parametri numerici presenti nella attuale pianificazione comunale,

1. **di prendere atto**, come di fatto si prende atto, del nuovo quadro normativo in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare del Decreto legislativo n. 59/2010 di recepimento della direttiva europea c.d. Bolkestein, nonché dell'art. 49, commi 4-bis e seguenti del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla Legge n. 122/2010);
2. **di considerare disapplicate** limitatamente alle rispettive parti che prevedono parametri e contingenti numerici di riferimento per il rilascio di nuove autorizzazioni:
 - la programmazione comunale in materia di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/91, approvata con deliberazione consiliare n. 21/2007;
 - il piano di localizzazione commerciale di cui al Decreto Legislativo n. 114/98, approvato con deliberazione consiliare n. 11/2007;
3. **di considerare disapplicato**, dunque, nella parte in cui prevede il ricorso a procedura concorsuale pubblica, il punto 4 della determinazione del parametro numerico e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, allegato alla delibera consiliare n. 21 del 28.09.2007, precisando che l'istanza di rilascio dell'autorizzazione sarà sostituita con il modello di SCIA (di cui ai punti seguenti) appositamente predisposto;
4. **di prendere atto**, come di fatto si prende atto, di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010);

- che con il comma 4 - *ter* introduce le espressioni di: <SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'> e <S.C.I.A.> che sostituiscono, rispettivamente, quelle di <DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'> e <D.I.A.>, ovunque ricorrano (anche come parte di un'espressione più ampia);
- che con il comma 4 - *bis* sostituisce la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività - recata da ogni normativa statale e regionale - di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che qui viene pressoché integralmente riportato nella nuova stesura:

Art. 19 – Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA.

"Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, compreso le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e... O M I S S I S ...

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente".

5. di precisare in virtù della succitata riformulazione dell'art. 19 della legge n. 241/90 che comporta conseguenze anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle commerciali (artt. 64,65,66,67,68 e 69 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59) che con riferimento a dette attività:

sono soggetti alla SCIA le seguenti attività:

- a) il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010;
- b) l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all'art. 64, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010;
- c) l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'espresso richiamo, ad opera dell'art. 64, comma 2, all'applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 ("Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati") e ferma restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
- d) l'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all'art. 65 D.Lgs. n. 59/2010, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci inforni - Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69 del D.Lgs. n. 59/2010;

risulta inammissibile il ricorso all'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione, di conseguenza, resta ferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
 - b) trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate;
 - c) avvio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010.
 - d) avvio dell'attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998;
6. di precisare che per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita (D.Lgs. n. 114/98) e di somministrazione (L. 287/91), ci si atterrà a quanto disposto dall'art.71 del D.Lgs. n. 59/2010 ed in particolare, per quanto attiene ai requisiti professionali per il commercio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, al comma 6, lettere a), b) e c) dello stesso articolo che ha uniformato per entrambe le tipologie di attività i requisiti abilitativi, nonché alle diverse risoluzioni e circolari ministeriali in materia (vedasi in particolare la Circolare n. 3635/C – Prot. N. 0045166 del 06.05.2010, punto 11.5).
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di apposita comunicazione del Sindaco in una prossima seduta utile del Consiglio comunale.
8. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. E. L. n.267/2000, immediatamente eseguibile.

Tramutola, 18.4.2011

Dr. Ugo SALERA
SINDACO

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile del servizio amministrativo per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. 267/2000 sulla sopracitata proposta di deliberazione.

Tramutola, 20.4.2011

Istr. Dir. Achille CARAFFA
Responsabile Servizio Amministrativo

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Carmine PALAZZO

Il Sindaco
F.to Dr. Ugo SALERA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è affissa oggi 22 APR 2011 all'albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____ come prescritto dall'art. 124, primo comma, del T.U. 18/08/2000, n° 267.

Dalla residenza Comunale, li 22 APR 2011

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Carmine PALAZZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:
E' stata comunicata, con lettera n° 3306, in data 22 APR 2011 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1 del T.U. 267/2000;

E' stata, altresì, comunicata con stessa lettera e data al Prefetto ai sensi dell'art.135 del T.U. 267/2000.

E' divenuta esecutiva il giorno 22 APR 2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 22 APR 2011

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Carmine PALAZZO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li 22 APR 2011

